

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4733

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2000

—————

Misure nel settore alberghiero in favore della tutela
e del rispetto dell’ambiente

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di introdurre concretamente nel nostro Paese delle regole che rendano le strutture turistico-alberghiere non «pesanti» sul fronte della tutela e del rispetto dell'ambiente. In molti Paesi europei, vedi Germania e Finlandia, ai turisti è data la possibilità di un'opzione in più nella scelta dell'albergo dove alloggiare, potendo optare per quelli che abbiano aderito ad una sorta di decalogo d'impegni volti alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente. Tra questi la diminuzione dei rifiuti, l'attivazione della raccolta differenziata, la riduzione dei consumi idrici, l'uso di lampade a basso consumo energetico, la presenza sulla tavola di un certo numero di prodotti biologici e, nelle località di mare con forte vocazione turistica, le biciclette a disposizione dei clienti. In tutte le stanze, dovranno essere esposti degli avvisi per far ridurre il lavaggio inutile degli asciugamani e alleggerire l'uso dei detersivi, una pratica diffusa in tutta l'Europa del Nord ma quasi del tutto assente in Italia.

L'andamento positivo di un comparto così strategico nell'economia del nostro Paese, ci consente di pensare ad opportuni accorgimenti in grado di offrire una migliore qualità delle strutture turistico-alberghiere nel senso di renderle maggiormente rispettose di norme e comportamenti volti ad una maggiore tutela e rispetto per l'ambiente. Tutto ciò determinerà effetti positivi sia sul piano del rispetto dell'ambiente che del risparmio derivante da una minore quantità di rifiuti da raccogliere e da un minore consumo di acqua, energia e detersivi.

Al fine di incoraggiare gli operatori del settore, il presente disegno di legge prevede, per chi dovesse adeguare le proprie strutture alle regole sopra definite, la possibilità di detrarre l'importo delle spese sostenute, opportunamente documentate, dal reddito imponibile (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 del disegno di legge, in linea con i programmi comunitari ALTENER, per la promozione di energie rinnovabili, SAVE II per la promozione dell'efficienza energetica della Comunità, THERMIE II per la promozione delle tecnologie energetiche europee e con quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili» prevede, in termini di contributo in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese che ricorrono, per la produzione di energia ed acqua calda, ad impianti che utilizzino fonti alternative, un regime di aiuto secondo il criterio ed i massimali stabiliti per le aree degli obiettivi 1), 2) e 5b) di cui al regolamento (CEE), n. 2081/93 del Consiglio che la Commissione delle Comunità europee con lettera SG (2000) D/102347 a firma del commissario Monti, ha comunicato all'Italia definendo la «Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006».

Ed è in linea con la delibera CIPE E/97/21 del 31 dicembre 1997 e E/98/137 del 19 novembre 1998 (approvazione linee guida dell'affermazione di politiche e misure per la riduzione delle emissioni).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela e rispetto dell'ambiente nel settore turistico-alberghiero)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 si applicano agli operatori turistici-alberghieri che si impegnano:

a) alla diminuzione del 30 per cento dei rifiuti rispetto al biennio precedente;

b) alla riduzione dei consumi idrici del 30 per cento rispetto al biennio precedente;

c) all'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti con strumenti da concordare con le autorità locali;

d) all'impegno dell'uso di lampade a basso consumo energetico nelle proprie strutture;

e) alla riduzione dell'uso di detersivi documentabili con il fatturato del biennio precedente.

Art. 2.

(Agevolazioni tributarie)

1. Gli operatori che adeguano le proprie strutture alle indicazioni di cui all'articolo 1, possono detrarre dal reddito imponibile il 75 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento.

Art. 3.

(Fonti rinnovabili d'energia)

1. Gli operatori che ricorrono ad impianti che utilizzino fonti alternative per la produzione di energia ed acqua calda, usufruiscono di un regime d'aiuto secondo il criterio ed i

massimali stabiliti per le aree degli obiettivi 1), 2) e 5b) di cui al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, dalla Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura del minor gettito fiscale derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante l'aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.